



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 248

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei "Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap" approvati con deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 e s.m., attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

Il giorno **22 Febbraio 2019** ad ore **12:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 e s. m. la Giunta provinciale, ha approvato i “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito indicata come legge provinciale sulle attività culturali.

Si rende ora necessario introdurre alcune modifiche ai criteri sopra detti:

Le modifiche proposte riguardano in particolare :

- all’art. 2 l’esclusione dai contributi straordinari delle trasferte di cori e bande in quanto già finanziate dalle rispettive Federazioni;
- all’art. 5 l’introduzione di un bonus economico aggiuntivo per le iniziative che hanno ottenuto il marchio “Eco-Eventi Trentino” al fine di incentivare l’applicazione di tale marchio alle iniziative culturali finanziate dalla Provincia;
- all’art. 7 e art. 12 la riformulazione di alcuni aspetti relativi alle modalità di rendicontazione in coerenza con quanto previsto dall’armonizzazione del sistema contabile;
- all’art. 18 la possibilità di integrare con ulteriori risorse il contributo concesso ai soggetti convenzionati, nel caso in cui per cause impreviste debba essere rivisto il programma annuale o lo stesso venga integrato con ulteriori progetti;
- all’art. 21 la specifica individuazione delle tipologia di spese ammissibili con riferimento ai contributi per la realizzazione di eventi straordinari al fine di superare alcune criticità sorte in fase di applicazione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
- visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e visto il parere espresso dal Dipartimento affari finanziari;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni ed integrazioni - riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sono evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate le parti eliminate) - ai “Criteri e Modalità per

la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013 e s. m.;

2. di stabilire che le modifiche riportate nell'allegato di cui al punto 1) trovano applicazione anche alle domande di contributo la cui istruttoria risulti, alla data di adozione del presente provvedimento, ancora in corso di definizione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 13:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato

Modificazioni ed integrazioni ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE ATTIVITA’ CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITA’ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (*Disciplina delle attività culturali*)

Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 (*Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap*)

Art. 2

Progetti, iniziative e interventi culturali oggetto di contributo

Dopo il comma 4 dell’art. 2 si aggiunge quanto segue:

comma 4 bis

Non sono infine considerate finanziabili le trasferte di cori e bande in Italia e all’estero.

Art. 5

Spese ammesse e percentuale di contributo

Dopo il comma 2 bis si aggiunge quanto segue:

comma 2 ter

Con riferimento alle attività culturali di rilievo provinciale e agli eventi culturali di rilievo provinciale straordinari nel caso in cui l’iniziativa abbia ottenuto, prima della presentazione della domanda il marchio “Eco-Eventi Trentino”, il contributo sarà maggiorato di un bonus di euro 1.000,00 per le iniziative la cui spesa ammessa a contributo ammonta ad un massimo di euro 20.000,00 e di un bonus di euro 2.000,00 per le iniziative la cui spesa ammessa a contributo supera i 20.000,00 euro.

Tale maggiorazione potrà essere liquidata solo dopo la conferma in via definitiva del marchio.

Art. 7

Modalità di rendicontazione e liquidazione

Il comma 2 dell’art. 7 va riformulato nel modo seguente:

Ai sensi dell’~~art. 74~~ della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, il rendiconto delle attività e iniziative finanziate, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato **dal 1° gennaio** ed entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di assegnazione del contributo, mentre il rendiconto degli investimenti finanziati, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro cinque mesi dal termine fissato per la conclusione degli investimenti stessi.

Con riferimento ai contributi per la realizzazione di eventi straordinari, nel caso in cui il contributo abbia per oggetto iniziative la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di agosto, il rendiconto dovrà essere presentato entro 31 dicembre dello stesso anno; nel caso in cui la conclusione delle iniziative sia prevista entro il 31 dicembre, il rendiconto dovrà essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il dirigente può prorogare tale termine ai sensi dell’art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all’art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni) e della vigente normativa attuativa, per fatti non imputabili al

beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. In conformità con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, e successive modificazioni, nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Il comma 4 dell'art. 7 va riformulato nel modo seguente:

Con esclusivo riferimento ai soggetti convenzionati, nel caso in cui, in sede di rendicontazione, emerga una diminuzione delle attività, rispetto alla situazione prospettata a preventivo, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto con provvedimento motivato del dirigente, **fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18.**

~~Nel caso in cui dal consuntivo approvato risulti un avanzo derivante da maggiori entrate e/o minori spese non conseguenti alla diminuzione delle attività descritte a preventivo, lo stesso dovrà essere finalizzato per le attività e iniziative da svolgere l'anno successivo e concordate con il dirigente per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Il dirigente terrà conto di tale avanzo in sede di determinazione del finanziamento del medesimo esercizio.~~

~~Se in sede di rendicontazione emerge il mancato raggiungimento degli obiettivi, la struttura provinciale competente disporrà la restituzione dell'avanzo e potrà disporre la restituzione del contributo concesso.~~

~~Tali disposizioni si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all'ultimo anno di validità della convenzione, nel senso che in tale caso l'eventuale avanzo, come sopra individuato, viene trasferito alla convenzione successiva, salvo diversa determinazione del servizio provinciale competente in materia di attività culturali operata a seguito della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del soggetto convenzionato.~~

~~In caso di mancata sottoscrizione di una nuova convenzione, il soggetto convenzionato dovrà restituire alla Provincia l'eventuale avanzo risultante da maggiori ricavi netti o da minori spese.~~

La prima riga della tabella al comma 5 dell'art. 7 va riformulata nel modo seguente:

BENEFICIARI	%	DOCUMENTAZIONE
Soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale in convenzione	Fino a 90 80 70	Su richiesta in quote trimestrali anticipate su fabbisogno di cassa Di cui: 30% ad inizio attività e il 50% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività Su richiesta di fabbisogno, anche per quote, da presentare dopo l'inizio dell'attività

Art. 12

Modalità di assegnazione ed erogazione di acconti

Il comma 2 dell'art. 12 va riformulato nel seguente modo:

2. L'erogazione dell'acconto assegnato sarà disposta nel limite del 30% dell'assegnazione dell'anno precedente **su richiesta di fabbisogno**. ~~su presentazione di fabbisogni di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.~~

Il comma 3 dell'art. 12 va riformulato nel seguente modo:

3. Il provvedimento di concessione dei contributi potrà prevedere l'erogazione di ulteriori acconti, ~~nel limite del 90% del contributo assegnato, su presentazione di fabbisogni di cassa~~ **secondo le modalità previste dall'art.7 comma 5.**

Art. 18

Contenuto delle convenzioni e modalità di concessione dei contributi

Il comma 1 lettera b) dell'art. 18 va riformulato nel modo seguente:

“le modalità di programmazione, prevedendo in particolare che ~~entro il 31 ottobre di ogni anno~~ **nei termini stabiliti al comma 2, dell'articolo 4**, sia presentata alla Provincia la domanda di contributo contenente una proposta di programma annuale con il relativo prospetto finanziario, che riporti i progetti e le attività da realizzarsi nell'esercizio successivo, gli obiettivi da raggiungere anche in termini di parametri numerici ottimali da perseguire, il progetto di comunicazione, i contenuti, le modalità, i tempi di realizzazione e i soggetti eventualmente coinvolti, il target prevalente di riferimento e le eventuali fasce d'utenza privilegiate, gli impatti economici e sociali, la politica tariffaria, le entrate distinte tra introiti per vendita di biglietti, abbonamenti, quote associative, quote di iscrizione, contributi pubblici e privati, nonché gli altri proventi;”

Dopo il 5 dell'art. 18 si aggiunge quanto segue:

Successivamente al provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 5, la Giunta provinciale può destinare ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili nel corso dell'esercizio finanziario nei modi seguenti:

- a) ai soggetti convenzionati che per cause impreviste a loro non imputabili devono ridefinire il programma annuale, fermo restando il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla convenzione in essere;
- b) ai soggetti convenzionati che ridefiniscono il programma annuale, integrandolo con ulteriori iniziative o progetti, fermo restando il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla convenzione in essere;
- c) nel primo anno della nuova legislatura a tutti i soggetti convenzionati per il programma annuale già presentato secondo le stesse percentuali di ripartizione applicate in sede di prima assegnazione.

Art. 21

Spese ammissibili

L'art. 21 va riformulato nel modo seguente:

1. Sono ammissibili a contributo, ~~le spese di cui all'articolo 19, comma 1, e la quantificazione delle medesime avviene secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.~~ **purché coerenti con il progetto culturale da realizzare, le spese per:**
 - compensi a studiosi, ricercatori, relatori e formatori
 - compensi a esecutori (musicisti, attori, ballerini, registi, ecc.)
 - compensi per la direzione artistica
 - compensi a collaboratori (per attività amministrative e organizzative)
 - spese di viaggio, vitto e alloggio di studiosi, ricercatori, relatori e formatori, esecutori, collaboratori e direttori artistici
 - spese per l'acquisto di spettacoli
 - spese di traduzione e interpretariato
 - spese per la promozione e pubblicità anche tramite web (comprese le spese di affissione)
 - oneri SIAE
 - spese di allestimento (affitto spazi, noleggio costumi, trasporto, service audio e luci e assistenza tecnica, ecc.)
 - spese relative agli strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
 - spese di assicurazione
 - spese per catering, buffet, e acquisto generi alimentari solo se esclusivamente finalizzati alla realizzazione dell'evento
 - spese per la realizzazione di cataloghi e pubblicazioni

- spese per la produzione di CD, DVD e altro materiale multimediale
 - spese per l'attribuzione di premi di concorso
 - spese per il materiale didattico e di cancelleria.
- 2. Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:**
- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e rilevanza dell'iniziativa e dell'indispensabilità degli stessi per la sua realizzazione
 - della capacità di autofinanziamento del soggetto che ha richiesto il contributo.